



DELIBERA N. 742

del 24 settembre 2020.

Oggetto

Procedimento sanzionatorio *ex art.* 19, co. 5, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, per omessa adozione del PTPCT 2020/2022 e del Codice di comportamento/Codice etico integrato nei confronti della società [omissis] - fasc. [omissis]/2020

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

nell’adunanza del 24 settembre 2020

- Visto l’articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l’Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità o dei Codici di comportamento;
- Visto l’articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- Visto il Piano nazionale anticorruzione e i successivi aggiornamenti, di cui all’articolo 1, comma 2 – bis della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- Visto l’articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come sostituito dal d.lgs. n. 97/2016;
- Visto il Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 16 marzo 2018;
- Visti i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- Visto il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento di cui alla delibera del 9 settembre 2014, pubblicato in G.U. n. 233/2014 (di seguito Regolamento sanzionatorio);
- Visto l’accertamento eseguito in data 25.5.2020 nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della società [omissis], con il quale è stata riscontrata l’omessa pubblicazione del PTPCT 2020-2022, di misure di prevenzione della corruzione



integrative del modello ex d.lgs. 231/2001 e del Codice etico/Codice di comportamento integrato;

- Vista la nota prot. n. 38693 del 26.5.2020, con la quale l'Ufficio comunicava all'amministratore unico della società e p.c. al RPCT del comune di [omissis] l'avvio del procedimento sanzionatorio, con l'invito, ai sensi dell'art. 14 della l. 689/1981, a notificare la predetta comunicazione agli altri soggetti obbligati all'adozione dell'atto;
- Vista la nota acquisita al prot. n. 40341 del 1.6.2020, a mezzo della quale è pervenuto il riscontro del dott. [omissis], attuale amministratore unico della società [omissis], che ricusava la precedente notifica, effettuata nei confronti dell'ing. [omissis] invitando l'ufficio a trasmettere gli atti del procedimento al diretto interessato;
- Vista la nota prot. n. 41045 del 4.6.2020, con la quale l'Ufficio integrava la notifica di avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti dell'amministratore unico [omissis];
- Vista la nota 48093 del 25.6.2020, con la quale l'ing. [omissis] trasmetteva una memoria difensiva, rappresentando di non essere più amministratore unico della società [omissis] a far tempo dal 14.6.2019, essendo avvenuto l'avvicendamento dell'incarico a seguito delle elezioni amministrative locali del 26.5.2019, e comunicando che prima della cessazione dell'incarico veniva designato quale RPCT il dipendente [omissis], come risulta dalla documentazione offerta in comunicazione, al quale andrebbe attribuita, a detta dell'ing. [omissis], la responsabilità in via esclusiva per la mancata adozione del PTPCT;
- Vista la nota prot. n. 57051 del 27.7.2020, a mezzo della quale l'ing. [omissis] ha prodotto una seconda memoria difensiva, riportandosi integralmente alle considerazioni in precedenza svolte, ed in particolare al fatto che non sussisterebbe un obbligo di controllo generalizzato sull'adempimento delle disposizioni normative e regolamentari da parte dell'amministratore unico, essendo cessato dall'incarico in data anteriore alla scadenza del 31 gennaio 2020, prevista per la pubblicazione del PTPCT 2020-2022;
- Vista l'integrazione della notifica della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio di che trattasi nei confronti del RPCT, trasmessa in data 2.7.2020, con nota prot. n. 50106;
- Vista la nota acquisita al protocollo n. 53952 del 15.7.2020, con la quale è pervenuto l'atto di dimissioni dall'incarico di RPCT del sig. [omissis], a far tempo dalla data del 8.7.2019;
- Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;
- Considerato che dalla documentazione acquisita è emerso che:

Risultanze istruttorie e valutazioni:

L'attività di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione attivata dal competente Ufficio dell'Autorità, nei confronti della società [omissis], ha portato ad accertare, dopo verifica sul sito istituzionale in data 25.5.2020, l'omessa adozione del PTPCT per il triennio 2020-2022 (art.1, comma 8 della legge 6 novembre 2012 n. 190).

[omissis] è una società integralmente partecipata dal comune di [omissis], costituita per atto pubblico a rogito notaio [omissis] rep. [omissis], racc. [omissis], in data 12.2.2015. La società ha per oggetto l'attività di produzione di beni e servizi strumentali all'Amministrazione comunale e funzionali al perseguimento dei relativi compiti istituzionali.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 13 co. 1 della l. 4 agosto 2006 n. 248, tutte le attività dell'ente sono svolte in favore del comune di [omissis], e non possono essere effettuate

prestazioni per conto di soggetti terzi, pubblici o privati, né in affidamento né con gara. La società non può partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale¹.

Ciò premesso, è possibile includere [omissis] fra le società in controllo pubblico di cui all'art. 2 bis co. 2 lett. b) del d.lgs. 33/2013, le quali sono tenute al rispetto della disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni indicate dall'art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001.

La delibera n. 1134/2017 chiarisce la definizione di società in controllo pubblico, rinviando all'art. 2 co. 1 lett. m) del d.lgs. 175/2016, il quale a propria volta rimanda alla situazione descritta dall'art. 2359 cc. In particolare, vengono qualificate come società in controllo pubblico le società *in house*, come definite dall'art. 5 del d.lgs. 50/2016 e dall'art. 2 co. 1 lett. o) del d.lgs. 175/2016, richiedendosi a tal fine il possesso cumulativo dei requisiti del controllo analogo, della dedizione prevalente dell'attività svolta in favore dell'ente pubblico controllante e dell'assenza di capitali privati, se non in minima parte.

Orbene, tali requisiti sussistono in riferimento alla società [omissis], come si evince dallo Statuto².

Ne consegue che, in riferimento alla disciplina in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 1 co. 2 bis della l. 190/2012, [omissis] è tenuta all'adozione di misure integrative a quelle previste dal modello ex d.lgs. 231/01, da inserire in una sezione apposita del documento ovvero in un documento autonomo.

Quanto al codice di comportamento, la delibera n. 177/2020 - Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche - ha recentemente precisato che per le società in controllo pubblico, pur non sussistendo un vero e proprio obbligo di dotarsi di un Codice di comportamento, è necessario che le misure di prevenzione della corruzione integrative del modello ex d.lgs. 231/2001 siano assistite da doveri di comportamento eventualmente ulteriori a quelli già definiti con riguardo alla cd. "corruzione attiva". L'operazione deve essere compiuta integrando il modello 231 ovvero il codice etico con un'apposita sezione dedicata ai doveri comportamentali dei dipendenti per il contrasto ai fenomeni corruttivi; in mancanza del "modello 231", all'interno del documento che tiene luogo del PTPCT devono essere inseriti, per quanto possibile, i doveri di comportamento individuati in relazione alle misure di prevenzione ai sensi della l. 190/2012 (cfr. § 7.2.).

Tanto premesso in riferimento alla qualificazione giuridica di [omissis], si rammenta che, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, co. 8, l. 190/2012, sussiste l'obbligo di adottare annualmente il Piano di prevenzione della corruzione, da parte di tutti i soggetti tenuti alla sua

¹ Cfr. art. 4 dello Statuto della società [omissis].

² Cfr. art. 1 e 6 dello Statuto, i quali evidenziano rispettivamente la partecipazione pubblica esclusiva al capitale sociale da parte del Comune di [omissis] e le modalità di esercizio del controllo analogo sui servizi prestati dalla società in favore dell'amministrazione.



adozione e, a norma del P.N.A., tale obbligo s'intende assolto con l'adozione da parte dell'organo d'indirizzo politico del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

A seguito della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio e delle successive notifiche nei confronti dell'attuale amministratore unico e del RPCT (prott. nn. 38693, 41045 e 50106 del 2020), la società non ha provveduto ad integrare gli adempimenti mancanti nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale.

L'Ufficio, alle date del 15.7.2020 e del 17.8.2020, ha infatti espletato ulteriori verifiche nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della società, riscontrando che la sotto sezione "Prevenzione della corruzione" risulta priva di contenuti. Non sono stati pertanto rinvenuti né il PTPCT, né il modello di prevenzione di cui al d.lgs. 231/2001 né il Codice di comportamento/codice etico integrato.

In riferimento all'individuazione dei responsabili per gli adempimenti omessi è necessario formulare alcune considerazioni alla luce delle risultanze dell'istruttoria, considerate le diverse posizioni dei soggetti coinvolti.

Quanto al sig. [omissis], lo stesso ha ricoperto l'incarico di RPCT dal 20.8.2018 al 8.7.2019, data in cui ha presentato le proprie dimissioni. Ne consegue che, non essendo il predetto soggetto in carica alla data del 31.1.2020, poiché si era dimesso con diversi mesi di anticipo, è assente l'elemento psicologico della colpa in riferimento all'omessa adozione del PTPCT 2020-2022.

Posizione analoga è ricoperta dal precedente amministratore unico, ing. [omissis]. Ed infatti, le dimissioni dall'incarico di amministratore unico della società sono intervenute in data 14.6.2019, diversi mesi prima della scadenza del termine previsto dalla legge per l'adozione del documento: in riferimento alla adozione del PTPCT 2020-2022 è dunque assente l'elemento psicologico della colpa. Inoltre il predetto soggetto ha provveduto alla nomina del RPCT in data 20.8.2018, come risulta dalla documentazione allegata alla memoria difensiva, di cui alla nota prot. n. 48093 del 25.6.2020.

Venendo all'attuale amministratore unico, dott. [omissis], si osserva che, pur essendosi insediato nel 2019, a seguito delle dimissioni dell'ing. [omissis], egli non ha provveduto alla nomina del RPCT né alla adozione del PTPCT, pur avendo avuto diversi mesi a disposizione per l'espletamento degli adempimenti *de quibus*, fino alla scadenza del 31 gennaio 2020. Inoltre, non veniva riscontrata la richiesta dell'Autorità di fornire giustificazioni sul mancato adeguamento agli obblighi di legge, a seguito dell'integrazione della notifica di avvio del procedimento sanzionatorio nei suoi confronti, di cui alla nota prot. n. 41045 del 4.6.2020.

Si ritiene pertanto che, ai sensi dell'art. 1 co. 8 della l. 190/2012, la mancata adozione del PTPCT relativo al triennio 2020-2022 debba essere imputata al dott. [omissis], in qualità di amministratore unico in carica della società [omissis].



Quanto invece alla pubblicazione del Codice di comportamento/Codice etico integrato, nel richiamare le sopra esposte considerazioni alla luce delle Linee Guida in materia di codici di comportamento adottate con Delibera ANAC n. 177/2020, considerato che è necessario che le misure di prevenzione della corruzione integrative del modello ex d.lgs. 231/2001 siano assistite da doveri di comportamento da inserire nel modello stesso, ovvero in caso di sua mancanza, tali doveri debbano essere contenuti all'interno del documento che tiene luogo del PTPCT, ne consegue che la sanzione in merito alla mancata adozione del PTPCT 2020-2022 è relativa anche alla mancata previsione dei doveri di comportamento, non sussistendo un vero e proprio obbligo di adozione di un apposito codice.

L'inadempimento è quindi imputabile, esclusivamente, all'attuale AU, dovendosi provvedere all'archiviazione nei confronti del precedente amministratore e del RPCT, che non risultavano ricoprire le suddette cariche alla data del 31.1.2020, momento della scadenza dell'obbligo di adozione del PTPCT 2020-2022.

II - Determinazione della sanzione

Considerato che:

la sanzione pecuniaria è determinata ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. b) del decreto legge n. 90/2014, secondo i parametri contenuti nell'art. 8 del Regolamento, con l'applicazione dei criteri generali contenuti nella legge n. 689/1981;

l'importo è definito in rapporto a: la gravità dell'infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell'interessato al comportamento omissivo; la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell'amministrazione e al grado di esposizione dell'amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione; la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori; l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati; l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'infrazione contestata;

le risultanze istruttorie sono state valutate secondo gli anzidetti parametri;

nel caso di specie, la mancata adozione del PTPCT 2020-2022 è da considerarsi rilevante in quanto da imputarsi ad un comportamento caratterizzato da inosservanza dei doveri di diligenza;

sulla base delle argomentazioni che precedono, si ritiene sanzionabile il comportamento dell'attuale Amministratore Unico, per non aver tenuto in debito conto la rilevanza dell'attività di prevenzione della corruzione;

l'elemento psicologico che caratterizza la censurata condotta del soggetto su citato è dunque da rinvenirsi nella colpa, potendosi escludere che il comportamento omissivo, seppur



caratterizzato da inosservanza degli ordinari doveri di diligenza, fosse il fine ultimo della sua azione.

Ritenuto che la sanzione resta a carico del soggetto tenuto al dovere d'azione violato (attuale amministratore unico), sulla base delle argomentazioni che precedono, si è ritenuto di irrogare la sanzione pecuniaria da quantificarsi nei seguenti termini, in riferimento alla gravità dei rispettivi inadempimenti nei confronti del dott. [omissis]: Euro 1.000, per la mancata adozione del PTPCT 2020-2022.

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

- di archiviare il presente procedimento sanzionatorio nei confronti del dott. [omissis], amministratore unico della società [omissis] in carica fino al 14.6.2019 e del sig. [omissis], RPCT in carica fino al 8.7.2019;
- di irrogare la sanzione pecuniaria in misura pari a euro 1.000,00 (mille) nei confronti del dott. [omissis], attuale amministratore unico della società [omissis], per la mancata adozione del PTPCT 2020-2022.

Il pagamento della sanzione pecuniaria dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento mediante versamento in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, da eseguire sul conto corrente di tesoreria acceso presso il Monte Paschi di Siena (agenzia di via del Corso 232, 00186 ROMA), codice IBAN: **IT7700103003200000004806788**.

Una copia del bonifico effettuato, provvista dell'indicazione del numero della delibera e della dicitura "Autorità Nazionale Anticorruzione – Ufficio Risorse Finanziarie" dovrà essere anticipata via fax al n. 06.36723289 e inoltrata, a mezzo posta, alla sede dell'Autorità – URF – Via Marco Minghetti n. 10 – 00187 Roma ovvero, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it. In caso di omesso versamento la riscossione avverrà mediante ruolo ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il pagamento della sanzione pecuniaria potrà essere oggetto di rateizzazione.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.



Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 28 settembre 2020

Il Segretario Maria Esposito